



LINEE GUIDA PER UNA

Etichettatura ambientale *obbligatoria* degli imballaggi

UNA LINEA GUIDA NATA PER AIUTARE LE IMPRESE

Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, rende l'etichettatura ambientale obbligatoria, introducendo novità che richiedono chiarimenti. Per dare delle indicazioni sul tema utili alle imprese, CONAI propone una Linea Guida a cui affianca uno strumento interattivo online, denominato e-tichetta.

Le Linee Guida costituiscono un mero documento di orientamento interpretativo della disciplina di riferimento, privo di ogni valore pubblicitario o di “certificazione” di conformità alla legge.

Ne consegue che l’etichettatura realizzata nel rispetto delle Linee Guida, anche attraverso l’utilizzo delle relative applicazioni informatiche presenti sul sito internet, potrebbe in ogni caso essere considerata non in linea con le disposizioni normative che la regolano.

CONAI non assume pertanto alcuna responsabilità a riguardo nei confronti di coloro che decidono di avvalersi delle Linee Guida e (o) delle relative applicazioni informatiche per la predisposizione della loro etichettatura.

Indice

1. Lettera del presidente CONAI [PAGINA 6](#)

2. Introduzione [PAGINA 9](#)

2a Approccio all'etichettatura ambientale [PAGINA 11](#)

I RIFERIMENTI NORMATIVI E LE LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO [PAGINA 15](#)

FACCIAMO CHIAREZZA

Quando un imballaggio è considerato riciclabile o compostabile?

Quali imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata? [PAGINA 16](#)

2b I contenuti dell'etichettatura ambientale: alcuni casi [PAGINA 18](#)

L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

MONOCOMPONENTE DESTINATI AL B2C [PAGINA 18](#)

L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

MULTICOMPONENTE DESTINATI AL B2C [PAGINA 20](#)

FACCIAMO CHIAREZZA

Cosa si intende per componenti separabili manualmente? [PAGINA 20](#)

FACCIAMO CHIAREZZA

Cosa fare con i componenti non separabili manualmente? [PAGINA 22](#)

L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI DESTINATI AL B2B [PAGINA 23](#)

2c Come costruire l'etichetta ambientale? [PAGINA 24](#)

FACCIAMO CHIAREZZA

Accoppiamento o trattamento: la regola del > 5% [PAGINA 25](#)

IMBALLAGGI IN ACCIAIO [PAGINA 27](#)

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO [PAGINA 28](#)

Codice 42: se il metallo non è acciaio o alluminio [PAGINA 29](#)

IMBALLAGGI IN CARTA [PAGINA 30](#)

Carta, cartoncino o cartone ondulato? [PAGINA 31](#)

IMBALLAGGI IN LEGNO [PAGINA 34](#)

IMBALLAGGI IN PLASTICA [PAGINA 36](#)

Come si può identificare il tipo di polimero dell'imballaggio in plastica se non è previsto nella decisione 129/97/ce? [PAGINA 37](#)

L'etichettatura ambientale per gli shopper in plastica [PAGINA 41](#)

Etichettatura obbligatoria per tazze e bicchieri per bevande fabbricati parzialmente o totalmente in plastica [PAGINA 44](#)

IMBALLAGGI IN VETRO [PAGINA 45](#)

E se il colore dell'imballaggio in vetro è diverso dal trasparente, verde o marrone? [PAGINA 46](#)

IMBALLAGGI POLIACCOPPIATI O COMPOSTI [PAGINA 47](#)

IMBALLAGGI IN MATERIALE TESSILE [PAGINA 50](#)

3. FAQ [PAGINA 51](#)

3a Qual è il perimetro dell'obbligo dell'etichettatura ambientale? [PAGINA 51](#)

3b Devono essere etichettati anche gli imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione? [PAGINA 52](#)

FACCIAMO CHIAREZZA

Cosa significa imballaggi di piccole dimensioni? [PAGINA 53](#)

3c Devono essere etichettati anche gli imballaggi neutri? [PAGINA 54](#)

3d Chi sono i soggetti obbligati? [PAGINA 55](#)

3e Quando entra in vigore l'obbligo di etichettatura? [PAGINA 58](#)

FACCIAMO CHIAREZZA

Entrata in vigore dell'obbligo: la cronologia dei provvedimenti [PAGINA 58](#)

3f L'etichettatura ambientale deve necessariamente essere stampata direttamente sul packaging oppure può essere apposta su un supporto (es. etichetta)? [PAGINA 60](#)

3g Come si etichettano gli imballaggi multicomponenti? È necessario inserire l'etichettatura ambientale obbligatoriamente su ciascuna componente della stessa unità di vendita? [PAGINA 60](#)

3h Eventuali accessori utili alla fruizione del prodotto stesso, che però non sono imballaggi (es. cannucce, posate), vanno etichettati? [PAGINA 62](#)

3i Quando un imballaggio si considera composto? E come va etichettato? [PAGINA 62](#)

3j Come va etichettato un imballaggio composto (e/o con componenti non separabili manualmente di diverso materiale) a base carta destinato al consumatore finale? [PAGINA 62](#)

3k Per la codifica identificativa del materiale, si può utilizzare il simbolo rappresentato da tre frecce a forma di triangolo che contengono il codice alfanumerico come da Decisione 97/129/CE, o altri simboli? [PAGINA 64](#)

3l In raccolta differenziata possono essere conferiti solo gli imballaggi riciclabili? [PAGINA 64](#)

3m Quando si può dichiarare volontariamente la riciclabilità di un imballaggio con il Ciclo di Mobius? [PAGINA 65](#)

3n Quando si può dichiarare la biodegradabilità e compostabilità dell'imballaggio? [PAGINA 66](#)

3o Come si può comunicare volontariamente il contenuto di materia prima seconda nella composizione dell'imballaggio? [PAGINA 69](#)

3p È obbligatorio apporre l'etichettatura sull'imballaggio o si possono veicolare al consumatore finale queste informazioni anche attraverso canali digitali (ad esempio specifiche App, QR Code, ecc)? [PAGINA 69](#)

3q Il produttore è tenuto a seguire uno stile grafico per l'etichettatura ambientale? [PAGINA 70](#)

3r Deve essere inserito nell'etichetta ambientale il pittogramma dell'omino che conferisce l'imballaggio nel cestino? [PAGINA 71](#)

3s Cosa comporta la violazione dell'art. 219 comma 5? [PAGINA 71](#)

4. L'etichettatura ambientale in sintesi [PAGINA 72](#)

5. e-tichetta: il TOOL per l'etichettatura ambientale [PAGINA 74](#)

6. Glossario [PAGINA 80](#)

7. Appendice [PAGINA 84](#)

7a L'etichettatura ambientale [PAGINA 84](#)

7b Identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio: la Decisione 129/97/CE [PAGINA 84](#)

7c Le indicazioni al consumatore per la raccolta differenziata [PAGINA 90](#)

7d Etichettatura ambientale volontaria [PAGINA 91](#)

1 Lettera del Presidente CONAI

Si assiste da tempo a una crescente richiesta di informazioni sulla sostenibilità ambientale, in particolare quando si parla di packaging.

Già dal 1997, epoca in cui l'argomento non era di certo così di "moda", il legislatore europeo aveva previsto un sistema per l'etichettatura ambientale per gli imballaggi che, pur essendo volontario, fu adottato da buona parte delle imprese.

Oggi, gli aggiornamenti normativi hanno introdotto l'obbligatorietà dell'etichettatura ambientale, ma questa novità ha fatto sorgere non pochi dubbi interpretativi in merito ai contenuti da riportare in etichetta.

CONAI ha maturato negli anni un'esperienza unica sull'eco-design del packaging. Grazie alla collaborazione con le imprese il Consorzio ha avviato, più di dieci anni fa, il progetto *Pensare Futuro*, un contenitore di strumenti, *linee guida* e iniziative dedicate al tema.

Ne è nato, fra gli altri, il servizio *Epack*, lo sportello CONAI sull'eco-design, che dall'anno 2013 offre un importante supporto alle aziende.

Nell'ultimo anno, visto l'incremento delle richieste, CONAI ha iniziato a lavorare sul tool *e-tichetta*, dedicato esclusivamente all'etichettatura ambientale degli imballaggi, per rendere sempre più fruibile la sua lunga esperienza maturata sul campo.

L'auspicio è che questa *Linea Guida*, unitamente al tool *e-tichetta*, possa offrire da una parte risposte ai dubbi interpretativi sul nuovo dettame normativo, dall'altra indirizzare alla corretta applicazione dello stesso.

Nel documento la chiara identificazione delle informazioni da riportare in etichetta ambientale è arricchita da alcuni esempi pratici frutto dell'esperienza di tante aziende.

Alla luce di questa premessa ho ritenuto fondamentale sottoporre la *Linea Guida* a consultazione pubblica.

Oltre 300 sono stati gli iscritti a *Progettare Riciclo*, la piattaforma per la consultazione pubblica che ha registrato più di un centinaio di commenti.

Più di 1000 sono state le mail inviate da imprese e associazioni, tramite il canale epack, per segnalarci i temi più meritevoli di approfondimenti, le richieste di chiarificazione, le diverse criticità che questo obbligo ha generato. Il forte segnale restituito ha contribuito a rendere più ricco e completo il documento.

Ma oltre alla *Linea Guida* e al tool *e-tichetta*, ritengo sia fondamentale creare il terreno fertile per una contaminazione virtuosa di buone pratiche: è per questo che continua la nostra *call to action* volta a raccogliere e valorizzare gli esempi di etichette ambientali virtuose di alcune aziende, perché possano essere esempio e ispirazione per tutte le aziende, in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni.

Concludo ringraziando tutti coloro che con competenza e impegno hanno permesso la realizzazione di questo documento.

Milano, ottobre 2020

Luca Ruini

Presidente CONAI

2 Introduzione

L'11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

L'art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell'art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), "Norme in materia ambientale", in tema di "*Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio*".

La formulazione dell'obbligo di etichettatura introdotto dalla nuova norma lascia spazio a dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti obbligati, ed il perimetro dell'obbligo, oltre a generare una grande preoccupazione nelle imprese relativamente alle tempistiche per conformarsi all'obbligo.

Per questo CONAI ha deciso di promuovere una serie di tavoli di confronto, in particolare con UNI, Confindustria e Federdistribuzione per analizzare e gestire gli aspetti più tecnici e le segnalazioni più frequenti pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali. Da questo incontro di organizzazioni e dalla lettura condivisa dei nuovi obblighi, è nato il documento "Linee Guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi", che ha l'obiettivo di proporre una chiave di lettura in grado di aiutare le imprese a sciogliere i principali dubbi per affrontare le criticità incontrate nell'applicazione dell'art. 219, comma 5. Le Linee Guida, condivise anche con il Gruppo di Lavoro Prevenzione di CONAI, sono state sottoposte a una prima consultazione pubblica, a seguito della quale il documento è stato aggiornato e pubblicato nella sua versione consolidata a dicembre 2020.

Da dicembre in poi, CONAI ha periodicamente aggiornato le Linee Guida sia alla luce del dialogo costante e dei confronti con aziende e associazioni, sia a seguito delle evoluzioni normative sul tema e delle delibere del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che hanno avuto impatto sulle modalità di conferimento dei rifiuti di imballaggio.

CONAI, inoltre, ha elaborato e reso disponibile sul suo sito web un tool informatico: e-tichetta. Si tratta di uno strumento di supporto pensato per aiutare le imprese a costruire, in modo autonomo, l'etichettatura ambientale. Lo strumento consente di simulare modelli di etichettatura consigliati secondo le esigenze specifiche dell'impresa e dei suoi prodotti.

2a L'approccio all'etichettatura ambientale

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano *“opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”*

Oggetto dell’articolo 219 comma 5 è l’etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.

Di seguito la nostra lettura dei diversi passaggi dell’articolo, dalla cui interpretazione discendono poi i chiarimenti e gli approfondimenti riportati di seguito e declinati con esempi concreti. Vediamoli insieme.

Tutti gli imballaggi devono essere **opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili.**

- › Tutti gli imballaggi devono essere etichettati **“opportunamente”**, quindi **nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci** per il raggiungimento dell’obiettivo.
- › Il richiamo alle norme UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà. Pertanto, la norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento. **Ma quali informazioni possono essere comunicate attraverso le norme UNI a cui la norma si riferisce?**

- › **Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in plastica.** Quando la Decisione 129/1997 non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile la **UNI 1043-1** per l'identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione 129/1997, e la **UNI 10667-1** per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
- › **Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi multistrato in plastica.** Anche in questi casi la Decisione 129/97/CE non prevede codici identificativi specifici: la norma **UNI 11469** offre un interessante supporto per la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri.
- › **Autodichiarazioni ambientali.** Qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell'imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma **UNI EN 14021**.

e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi

Al momento, tra le “determinazioni” adottate dalla Commissione dell'Unione europea che possiamo annoverare in tema di etichettatura ambientale, troviamo solo la Decisione 129/1997/CE, che è citata specificatamente in seguito.

nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

CHI SONO I CONSUMATORI?

Nel Codice del Consumo (art. 3 comma 1) il consumatore o utente è *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta...”*

Allo stesso modo, sostanzialmente, dispone il decreto legislativo 152/2006 all’art. 218, comma 1) lettera v) che considera consumatore *il soggetto che fuori dall’esercizio di un’attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.*

QUALI SONO LE INFORMAZIONI SULLE DESTINAZIONI FINALI DEGLI IMBALLAGGI?

Le informazioni relative alle *destinazioni finali degli imballaggi*, sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. *Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune*).

QUALI IMBALLAGGI DOVREBBERO RIGUARDARE QUINDI?

Queste informazioni dovrebbero riguardare:

- › **gli imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;**
- › **gli imballaggi che sotto forma di prodotto confezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito,**

mentre sarebbero esclusi gli imballaggi destinati al canale B2B (imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti confezionati, sono ceduti al “professionista”, vale a dire *“persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”* (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo).

I **produttori** hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

- › **Nella identificazione per materiale il legislatore non ha previsto la discriminante della destinazione al “consumatore”, pertanto non ci sono elementi per escludere gli imballaggi destinati anche a usi professionali dalla identificazione e classificazione in base alla decisione 129/97/CE. Tutti gli imballaggi sono quindi sottoposti all'identificazione e classificazione.**
- › **Solo relativamente all'apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l'obbligo è espressamente in capo ai produttori.**
- › **Qualora la decisione 129/97/CE non preveda specifiche identificazioni di polimeri plastici nella composizione dell'imballaggio, si può volontariamente ricorrere alle norme UNI descritte sopra.**

IN SINTESI

Da questa lettura del testo di legge, discendono quindi importanti considerazioni:

- › **Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la **codifica alfa-numerica** prevista dalla Decisione 97/129/CE;**
- › **Tutti gli imballaggi devono essere etichettati **nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo;****
- › **Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le **diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;****
- › **Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme **UNI 1043-1** per l'identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla **UNI 10667-1** per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.**


I RIFERIMENTI NORMATIVI E LE LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEL PACKAGING

Indicazioni su materiale di composizione e destinazione finale dell'imballaggio

INFORMAZIONI	INFORMAZIONI COGENTI E FACOLTATIVE	CAMPO DI APPLICAZIONE		RIFERIMENTI
1 Codifica del materiale di composizione degli imballaggi	COGENTE	Per tutti gli imballaggi	Decisione 97/129/CE	La Decisione istituisce un sistema di identificazione dei materiali di imballaggio attraverso codici alfanumerici, riportati negli allegati specifici.
2 Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Polimeri di base e loro caratteristiche speciali	FACOLTATIVA (ad integrazione della Decisione 97/129/CE)	Per gli imballaggi in plastica	UNI EN ISO 1043-1	La norma conferma il sistema di identificazione degli imballaggi in plastica istituito dalla Decisione 129/97/CE.
3 Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1	FACOLTATIVA (ad integrazione della Decisione 97/129/CE)	Per gli imballaggi in plastica	UNI 10667-1	La norma indica che per i polimeri riciclati si inserisca la "R" prima della codifica del polimero.
4 Materie Plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche	FACOLTATIVA (ad integrazione della Decisione 97/129/CE)	Per gli imballaggi multistrato in plastica	UNI EN ISO 11469	I prodotti in plastica possono essere marcati in conformità a questa norma, che prevede che la codifica del materiale inglobata tra i due simboli ">" e "<". Qualora ci sia più di un polimero, si interpone il carattere "+", o il carattere "-" in presenza di additivi e coadiuvanti.
5 Indicazioni per la raccolta differenziata al consumatore	COGENTE	Per le componenti separabili manualmente degli imballaggi destinati al consumatore finale	Vademecum Etichetta per il cittadino	<p>L'approccio proposto è un suggerimento: non vi sono disposizioni specifiche sulla forma da adottare.</p> <p>Le Linee Guida CONAI suggeriscono, al fine di veicolare una informazione chiara e completa, di apporre sull'imballaggio le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FAMIGLIA DI MATERIALE - INDICAZIONI SULLA RACCOLTA <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - INDICAZIONI SULLA RACCOLTA PER FAMIGLIA DI MATERIALE <p>Con l'indicazione di verificare le disposizioni del proprio Comune</p>

6 Informazioni aggiuntive per una raccolta differenziata di qualità	FACOLTATIVA	Solo per le componenti separabili manualmente degli imballaggi destinati al consumatore finale	e-tichetta	Il Tool e-tichetta propone alcune indicazioni che possono essere apposte sul pack a supporto delle indicazioni sul conferimento, per guidare il consumatore finale a fare una raccolta differenziata di qualità.
7 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)	FACOLTATIVA	Per tutti gli imballaggi	UNI EN ISO 14021	Tra le asserzioni autodichiarate applicabili agli imballaggi, rientra il Ciclo di Mobius, utilizzato per comunicare la riciclabilità dell'imballaggio o il contenuto di materia prima seconda nella sua composizione. Anche la conformità ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità deve essere dichiarata in conformità a questa norma.



FACCIAMO CHIAREZZA

QUANDO UN IMBALLAGGIO È CONSIDERATO RICICLABILE?

Gli imballaggi considerati riciclabili ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430, soddisfano i criteri di idoneità alle tecnologie di riciclo esistenti, vale a dire:

- › esistenza di un'efficiente tecnologia per il riciclo dell'imballaggio;
- › esistenza di una massa critica affinché sia gestibile un processo efficiente di riciclo;
- › esistenza di un mercato per i materiali ottenuti a valle del processo di riciclo.

Tali criteri devono essere valutati mediante indagini e studi specifici. (Per maggiori informazioni sul design for recycling sono disponibili le Linee Guida di Progettare Riciclo).

QUANDO UN IMBALLAGGIO È CONSIDERATO COMPOSTABILE?

Un imballaggio è considerato biodegradabile e compostabile quando è conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 13432. Si tratta dello standard europeo armonizzato che, nell'ambito della direttiva packaging 94/62, attesta i "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio (...)".

La certificazione di biodegradabilità e compostabilità è rilasciata da organismi di parte terza accreditati. L'accreditamento di tali organismi si sostanzia in una procedura di attestazione circa la loro indipendenza, imparzialità, da parte dell'Ente Unico Nazionale di accreditamento, che in Italia è Accredia. Sul [sito web di Accredia](#) è possibile consultare una banca dati nella quale sono elencati gli organismi e i laboratori accreditati a rilasciare tali certificazioni di conformità.

QUALI IMBALLAGGI POSSONO ESSERE CONFERITI IN RACCOLTA DIFFERENZIATA?

Gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (in primis la possibilità di svuotare sempre l'imballaggio del suo contenuto). Infatti, grazie al sistema CONAI – Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico.

La valutazione della riciclabilità dell'imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che l'azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al conferimento dell'imballaggio.

Unica eccezione a questa regola riguarda gli imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a prevalenza carta, con percentuale di materiale cellulosico inferiore al 60% del peso totale, una percentuale che compromette la riciclabilità dell'imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica. Poiché si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone, l'invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l'impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita.

2b I contenuti dell'etichettatura ambientale: alcuni casi

Dalla lettura del testo di legge, quindi, si evincono 2 situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell'etichetta ambientale a seconda del circuito di destinazione degli imballaggi: B2B (professionale) o B2C (consumatore). Partendo da questo assunto, oltre a presentare gli schemi distinti per destinazione B2B o B2C, la linea guida affronta anche le situazioni configurabili in ragione delle strutture di imballaggio: imballaggi/sistemi di imballaggio monocomponente e multicomponente.

Gli schemi che seguono presentano 3 livelli di informazioni:

- > **Cogente** per rispondere alla norma
- > **Altamente consigliate**, per rendere la comunicazione più efficace
- > **Consigliate**, per arricchire di contenuti utili per una raccolta di qualità

L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI MONOCOMPONENTE DESTINATI AL B2C

Per gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni:

1. **La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE**
2. **Le indicazioni sulla raccolta.** Si suggerisce:
 - > di indicare la formula *“Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”*
 - oppure
 - > di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula *“Raccolta differenziata”*, e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Queste formule sono quelle suggerite da CONAI, tuttavia la norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano *opportunitamente* etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell'obiettivo.

Le altre informazioni che possono essere volontariamente apposte in etichetta ambientale riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità.

INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI MONOCOMPONENTE DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



NECESSARIE

Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5.
Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.

Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

ALTAMENTE CONSIGLIATE


In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

CONSIGLIATE

Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI MULTICOMPONENTE DESTINATI AL B2C

Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesiva a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione multipack di merendine). Questo perché l'identificazione e la classificazione ai sensi della **Decisione 129/97/CE** va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo.



FACCIAMO CHIAREZZA

COSA SI INTENDE PER COMPONENTI SEPARABILI MANUALMENTE?

Si considera separabile manualmente una componente che l'utente può separare completamente (salvo eventuali residui irrilevanti di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

Questo vuol dire che ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo deve riportare almeno:

1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la **Decisione 129/97/CE**
2. Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull'imballaggio di presentazione esterno. Si suggerisce:
 - > di indicare la formula "Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)"
 - oppure
 - > di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula "Raccolta differenziata", e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Queste formule sono quelle suggerite da CONAI, tuttavia la norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano *opportunamente* etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell'obiettivo.

Quando non è possibile indicare la codifica identificativa su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarla sul corpo principale, o sull'imballaggio di presentazione.

Nel caso si scelga di apporre tutta l'etichettatura ambientale sull'imballaggio esterno di presentazione, il format consigliato, è il seguente:

3. **Tipologia di imballaggio** (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente;
4. **Codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna componente separabile manualmente secondo la Decisione 129/97/CE**;
5. **Indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materiale/i di ciascuna componente.**

Anche in questo caso, si può supportare volontariamente, con specifiche indicazioni, il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI MULTICOMPONENTE (ove le componenti siano separabili manualmente) DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



NECESSARIE

Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5.
Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.


Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

ALTAMENTE CONSIGLIATE

In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

CONSIGLIATE

Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.



FACCIAMO CHIAREZZA

COSA FARE CON I COMPONENTI NON SEPARABILI MANUALMENTE?


I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (ad esempio etichette adesive, tappi e chiusure non separabili, finestre), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale). Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l'indicazione sulla raccolta. Se il sistema di imballaggio prevede invece delle componenti separabili manualmente dal corpo principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta.

L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI DESTINATI AL B2B

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, dalla nostra lettura del testo di legge, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la **codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE**.

Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI DESTINATI AL B2B



NECESSARIE

Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5. Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.

Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

ALTAMENTE CONSIGLIATE

In casi di imballaggi multicomponenti, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

CONSIGLIATE

Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

2c Come costruire l'etichetta ambientale?

In questa sezione, sulla base di quanto esposto in precedenza, la linea guida presenta le informazioni che possono concorrere ai contenuti dell'etichetta ambientale:

- › Codifica alfanumerica da Decisione 129/97/CE
- › Famiglia di materiale
- › Informazioni sulla raccolta

Si riportano gli Allegati della Decisione 129/97/CE, per ciascun materiale e per i poliaccoppiati, che contengono i codici da utilizzare ai fini dell'identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio, corredate da alcuni esempi di etichettatura ambientale completa, che riportano sia le informazioni ritenute minime per il legislatore, sia quelle facoltative.

Gli esempi non rappresentano l'unica struttura possibile di etichettatura, ma una delle diverse soluzioni che l'azienda può impiegare, e non contemplano, altresì, tutte le informazioni volontarie possibili. Infatti ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall'art. 219 comma, 5.

Per la resa grafica di diciture e simboli, si suggerisce il ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686 - Gestione dei rifiuti - Waste visual elements - Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.


Negli esempi che seguono, infatti, è stato adottato il codice colore previsto dalla norma tecnica.

NORMA UNI 11686

La norma definisce i colori e ulteriori elementi di identificazione visiva dei cassonetti dei rifiuti, al fine di rendere più semplice e automatico il riconoscimento da parte del consumatore finale, dei cassonetti nei quali conferire i rifiuti.

I cittadini sempre più spesso si trovano a fare la raccolta differenziata in città e Comuni diversi: per questo motivo i codici di colore possono aiutare a identificare i cassonetti rendendo la raccolta differenziata un compito più semplice, anche quando non ci si trova nel proprio Comune abituale.

La norma permette la riconoscibilità visiva immediata per i consumatori, adottando i seguenti codici colore specifici:



FACCIAMO CHIAREZZA

ACCOPPIAMENTO O TRATTAMENTO: LA REGOLA DEL > 5%

Ai sensi della **Decisione 129/97/CE**, un imballaggio si definisce “composto” quando è costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente.

Tali imballaggi possono essere realizzati sia tramite un trattamento (es. coating, metallizzazione, laminazione, laccatura), sia attraverso un vero e proprio accoppiamento.

Per tali imballaggi la codifica alfanumerica della **Decisione 129/97/CE** di riferimento è quella prevista all’Allegato VII che prevede l’esplicitazione di codifiche differenti a seconda della famiglia di materiale prevalente in peso e di quello/i secondario/i.

LA SOGLIA DEL 5%

Ai fini della corretta identificazione dei materiali di imballaggi composti o multistrato, si ritiene che, laddove il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del peso totale del pack, l'imballaggio sia considerato alla stregua di un imballaggio monomateriale ed etichettato in funzione del materiale prevalente in peso. Diversamente le codifiche saranno quelle previste all'Allegato VII della Decisione 129/97/CE se trattasi di un imballaggio composto, o la codifica "7" come da Allegato I se l'imballaggio è un multistrato in plastica. Tale soglia è applicata anche nei casi di imballaggi in cui siano presenti più materiali secondari e uno di questi ha peso < 5%: tale materiale non è considerato ai fini dell'identificazione.

Tale soglia vale quindi anche nel caso in cui siano presenti due o più materiali secondari: pertanto se la somma dei pesi di questi materiali è < 5%, l'imballaggio è considerato alla stregua di un monomateriale. Al contrario, se la somma dei pesi dei materiali secondari è > 5%, l'imballaggio è etichettato con le codifiche previste dall'Allegato VII della Decisione 129/97/CE dedicato ai composti, in funzione dei materiali costituenti l'imballaggio.

Questa semplificazione prende spunto dall'approccio adottato nella **DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/665**, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a rendicontare - ai fini dell'immesso al consumo e degli obiettivi di riciclo - i singoli materiali di composizione degli imballaggi composti da più di un materiale, ma possono *"derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio"*.

COME TRATTARE MATERIALI DIVERSI DA QUELLI DI IMBALLAGGIO (AD ESEMPIO, COLLE, ADESIVI E INCHIOSTRI, CERAMICA, GOMMA)?

Qualora l'imballaggio sia realizzato con uno dei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro), accoppiato o trattato con un altro materiale, diverso da quelli di imballaggio (es. colle, adesivi, inchiostri, ceramica, gomma), è da considerarsi alla stregua di un imballaggio monomateriale.

Ad esempio, un imballaggio in HDPE con uno strato di inchiostro e l'uso di colle che hanno peso superiore al 5% del peso totale dell'imballaggio, riporterà la sola codifica prevista per gli imballaggi monomateriali in HDPE.

IMBALLAGGI IN ACCIAIO

Tipologia di imballaggio	LATTINA BOMBOLETTA/BOMBOLA SCATOLETTA																																	
Decisione 97/129/CE	<p>Allegato III Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i metalli</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Materiale</th> <th>Abbreviazioni</th> <th>Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acciaio</td> <td>FE</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Alluminio</td> <td>ALU</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>42</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>43</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>44</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>47</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>48</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>49</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Utilizzare solo lettere maiuscole</p>	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Acciaio	FE	40	Alluminio	ALU	41			42			43			44			45			46			47			48			49
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																
Acciaio	FE	40																																
Alluminio	ALU	41																																
		42																																
		43																																
		44																																
		45																																
		46																																
		47																																
		48																																
		49																																
Famiglia di materiale	Acciaio																																	
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																	

Esempio **BOMBOLETTE AREOSOL IN ACCIAIO CON CHIUSURA IN PLASTICA**




BOMBOLETTA	CHIUSURA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
FE 40	PP 5	NECESSARIE
Acciaio o metallo	Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA		CONSIGLIATE
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.</i>		

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO

Tipologia di imballaggio	LATTINA BOMBOLETTA/BOMBOLA FOGLIO																																	
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;">Allegato III Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i metalli</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Materiale</th> <th style="width: 33%;">Abbreviazioni</th> <th style="width: 33%;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Acciaio</td> <td style="text-align: center;">FE</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Alluminio</td> <td style="text-align: center;">ALU</td> <td style="text-align: center;">41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">42</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">43</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">44</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">47</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">48</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">49</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">* Utilizzare solo lettere maiuscole</p>	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Acciaio	FE	40	Alluminio	ALU	41			42			43			44			45			46			47			48			49
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																
Acciaio	FE	40																																
Alluminio	ALU	41																																
		42																																
		43																																
		44																																
		45																																
		46																																
		47																																
		48																																
		49																																
Famiglia di materiale	Alluminio																																	
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																	

Esempio LATTINA IN ALLUMINIO



LATTINA	CONSIGLIATE
ALU 41	NECESSARIE
RACCOLTA ALLUMINIO O METALLO	NECESSARIE
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Riduci il volume della lattina.</i>	CONSIGLIATE



CODICE 42: SE IL METALLO NON È ACCIAIO O ALLUMINIO

Qualora un imballaggio sia composto da una tipologia di metallo, diverso da acciaio o alluminio, a cui non è associato una specifica codifica nell'Allegato III della **Decisione 129/97/CE**, si suggerisce di adottare la numerazione "42", vale a dire la prima codifica della tabella a cui non è associato nessun materiale, e quindi "disponibile" per essere adottata per altre tipologie di metalli non previsti.

IMBALLAGGI IN CARTA


Tipologia di imballaggio	SCATOLA VASSOIO	SACCHETTO ASTUCCIO	...																																																															
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;">Allegato II</p> <p style="text-align: center;">Sistema di numerazione e abbreviazioni* per la carta e il cartone</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Materiale</th> <th style="width: 33%;">Abbreviazioni</th> <th style="width: 33%;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cartone ondulato</td> <td>PAP</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Cartone non ondulato</td> <td>PAP</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Carta</td> <td>PAP</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>24</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>27</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>31</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>32</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>33</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>34</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>35</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>36</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>37</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>38</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">* Utilizzare solo lettere maiuscole</p>			Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Cartone ondulato	PAP	20	Cartone non ondulato	PAP	21	Carta	PAP	22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																																																
Cartone ondulato	PAP	20																																																																
Cartone non ondulato	PAP	21																																																																
Carta	PAP	22																																																																
		23																																																																
		24																																																																
		25																																																																
		26																																																																
		27																																																																
		28																																																																
		29																																																																
		30																																																																
		31																																																																
		32																																																																
		33																																																																
		34																																																																
		35																																																																
		36																																																																
		37																																																																
		38																																																																
		39																																																																
Famiglia di materiale	Carta																																																																	
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																																																	



CARTA, CARTONCINO O CARTONE ONDULATO?



La carta vera e propria ha una grammatura fino a 150 g/m², mentre il cartone è caratterizzato da una grammatura superiore a 600 g/m², che può raggiungere anche i 1100 g/m². Il cartoncino, invece, è un manufatto cartario di grammatura intermedia fra quella della carta e quella del cartone, definito da una grammatura compresa fra 250 e 450 g/m². È possibile notare come dai precedenti intervalli risultino due zone apparentemente non definite, quali le grammature tra i 150 e i 250 g/m² e quelle tra i 450 e i 600 g/m²: in questi range il prodotto può essere ambivalentemente carta o cartoncino per il primo intervallo e cartoncino o cartone per il secondo.

Definizione materiale in funzione della grammatura



www.comieco.org/glossario

Esempio **ASTUCCIO IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA NON SEPARABILE MANUALMENTE**




Esempio SACCHETTO IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA SEPARABILE MANUALMENTE



SACCHETTO	FINESTRA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
PAP 22	LDPE 4	NECESSARIE
Carta	Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA		CONSIGLIATE
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.</i>		

Esempio PIROTTINO IN CARTA




NB: è preferibile non conferire nella raccolta differenziata gli imballaggi con residui organici consistenti. In tal caso puoi valutare di comunicare il conferimento in Raccolta differenziata per rifiuti organici qualora il tuo imballaggio sia conforme alla norma UNI 13432:2002.

PIROTTINO	CONSIGLIATE
PAP 22	NECESSARIE
RACCOLTA CARTA	
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Elimina i residui di prodotto prima di conferirlo in raccolta.</i>	CONSIGLIATE



Se **biodegradabile e compostabile** ai sensi della norma tecnica UNI EN 13432

PIROTTINO	CONSIGLIATE
PAP 22	NECESSARIE
CARTA	
RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI	INFORMAZIONI SPECIFICHE PER IMBALLAGGI COMPOSTABILI
<i>Logo certificazione di biodegradabilità e compostabilità EN 13432 (con elementi identificativi del certificatore). Elementi identificativi del produttore.</i>	
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune.</i>	

Esempio SCATOLA IN CARTONE ONDULATO PER TRASPORTO DI MERCI B2B




Esempio ASTUCCIO IN CARTA CON COATING PLASTICO (con peso <5% del peso totale dell'astuccio)



IMBALLAGGI IN LEGNO

Tipologia di imballaggio	TAPPO SCATOLA ...																																	
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;">Allegato IV Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i materiali in legno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Materiale</th> <th>Abbreviazioni</th> <th>Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Legno</td> <td>FOR</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Sughero</td> <td>FOR</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>52</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>53</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>54</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>55</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>56</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>57</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>58</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Utilizzare solo lettere maiuscole</p>	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Legno	FOR	50	Sughero	FOR	51			52			53			54			55			56			57			58			59
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																
Legno	FOR	50																																
Sughero	FOR	51																																
		52																																
		53																																
		54																																
		55																																
		56																																
		57																																
		58																																
		59																																
Famiglia di materiale	Legno																																	
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																	

Esempio **TAPPO IN SUGHERO**




TAPPO	CONSIGLIATE
FOR 51	
SUGHERO	NECESSARIE
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA O RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI	
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune.</i>	CONSIGLIATE

Esempio CASSETTA IN LEGNO DESTINATA AL CONSUMATORE FINALE



CASSETTA	CONSIGLIATE
FOR 50	NECESSARIE
Legno	
RACCOLTA DIFFERENZIATA	CONSIGLIATE
Verifica con il tuo Comune come conferire questo imballaggio all'isola ecologica.	

Esempio PALLET IN LEGNO



PALLET	CONSIGLIATE
FOR 50	NECESSARIE
Legno	CONSIGLIATE
RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Verifica con il tuo Comune come conferire questo imballaggio all'isola ecologica.	

IMBALLAGGI IN PLASTICA

Tipologia di imballaggio	BOTTIGLIA TAPPO ETICHETTA	FLACONE SACCHETTO RETINA	...																																																												
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;">Allegato I</p> <p style="text-align: center;">Sistema di numerazione e abbreviazioni* per la plastica</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Materiale</th> <th style="width: 33%;">Abbreviazioni</th> <th style="width: 33%;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polietilentereftalato</td> <td>PET</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Polietilene ad alta densità</td> <td>HDPE</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Cloruro di polivinile</td> <td>PVC</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Polietilene a bassa densità</td> <td>LDPE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Polipropilene</td> <td>PP</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Polistirolo</td> <td>PS</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>14</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>16</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">* Utilizzare solo lettere maiuscole</p>			Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Polietilentereftalato	PET	1	Polietilene ad alta densità	HDPE	2	Cloruro di polivinile	PVC	3	Polietilene a bassa densità	LDPE	4	Polipropilene	PP	5	Polistirolo	PS	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																																													
Polietilentereftalato	PET	1																																																													
Polietilene ad alta densità	HDPE	2																																																													
Cloruro di polivinile	PVC	3																																																													
Polietilene a bassa densità	LDPE	4																																																													
Polipropilene	PP	5																																																													
Polistirolo	PS	6																																																													
		7																																																													
		8																																																													
		9																																																													
		10																																																													
		11																																																													
		12																																																													
		13																																																													
		14																																																													
		15																																																													
		16																																																													
		17																																																													
		18																																																													
		19																																																													
Famiglia di materiale	Plastica																																																														
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																																														



COME SI PUÒ IDENTIFICARE IL TIPO DI POLIMERO DELL'IMBALLAGGIO IN PLASTICA SE NON È PREVISTO NELLA **DECISIONE 129/97/CE**?

POLIMERI PER CUI NON È PREVISTA UNA SPECIFICA CODIFICA NELLA **DECISIONE 129/97/CE**

La **Decisione 129/97/CE** prevede codici alfanumerici per l'identificazione del materiale specifico solo per 6 diversi polimeri. In realtà i polimeri utilizzati per la produzione di imballaggi in plastica sono tantissimi, e questo numero è destinato a crescere, proprio perché si tratta di un settore caratterizzato da una forte evoluzione tecnologica che mira a soddisfare molteplici esigenze.

Fino a questo momento, i polimeri diversi da quelli esplicitati dalla **Decisione 129/97/CE**, sono stati identificati tutti con il codice "7". Al fine di fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi in plastica, e visto il numero importante di diversi polimeri esistenti che vanno sotto la stessa codifica "7", si suggerisce di accompagnare al "7":

- › L'abbreviazione del nome del polimero, come prevista dalla norma tecnica UNI EN 1043-1, ove disponibile.
Ad esempio, un imballaggio in poliammide, può essere identificato con: PA 7
- › Nome esteso del materiale plastico o sigla, comunemente utilizzata nelle prassi di mercato, nei casi in cui non esista una abbreviazione.
Ad esempio, un imballaggio in idrato di cellulosa, può essere identificato con: Cellophane 7.
Ad esempio, un imballaggio in PET modificato come il PETG, può essere identificato con: PETG 7
- › Un caso particolare è quello degli imballaggi realizzati con polimeri biodegradabili e compostabili, ai sensi della UNI EN 13432, per i quali non è prevista alcuna codifica neppure nelle norme tecniche UNI. In questi casi, si consiglia di usare la dicitura "Plastica compostabile".
Ad esempio, un imballaggio in acido polilattico può essere identificato con: Plastica compostabile 7.


MULTISTRATO COMPOSTO DA DIVERSI POLIMERI

Gli imballaggi composti strutturalmente da due o più polimeri, sono identificati con la codifica “7” poiché la Decisione 129/97/CE anche in questo caso non prevede codifiche specifiche per questi materiali.

Qualora si volessero fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi multistrato in plastica, si consiglia di seguire quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 11469, secondo la quale le abbreviazioni dei polimeri di composizione dell’imballaggio vengono scritti tra i simboli “>” e “<”, e interposti dal segno “+”.


Ad esempio, un multistrato composto da PET e HDPE può essere identificato in questo modo: >PET+HDPE< 7 oppure >PET1+HDPE2< 7.

Esempio BOTTIGLIA CON ETICHETTA COPRENTE E TAPPO IN PLASTICA SEPARABILE MANUALMENTE



BOTTIGLIA	TAPPO	ETICHETTA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
PET 1	PP 5	PVC 3	
RACCOLTA PLASTICA			NECESSARIE
<p>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa l'etichetta e conferiscila in modo corretto. Schiaccia la bottiglia sul lato lungo e non separare il tappo.</p>			CONSIGLIATE

Esempio VASCHETTA IN PLASTICA



VASCHETTA	PELLICOLA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
PET 1	LDPE 4	
RACCOLTA PLASTICA		NECESSARIE
<p>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa la pellicola dalla vaschetta.</p>		CONSIGLIATE

Esempio SACCHETTO IN PLASTICA MULTISTRATO CON CHIUSURA IN PLSTICA



SACCHETTO	TAPPO	ALTAMENTE CONSIGLIATE
7*	PP5	
RACCOLTA PLASTICA		NECESSARIE
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.		CONSIGLIATE

* Facoltativo: >LDPE + PP < oppure >PET1+HDPE2< 7


Esempio BOTTIGLIA IN PLASTICA CON TAPPO IN PLASTICA E ETICHETTA COPRENTE NON SEPARABILE MANUALMENTE



BOTTIGLIA	TAPPO	ALTAMENTE CONSIGLIATE
PET 1	PP 5	
RACCOLTA PLASTICA		NECESSARIE
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Schiaccia la bottiglia sul lato lungo e non separare il tappo.		CONSIGLIATE

In questo caso, poiché l'etichetta non è separabile manualmente dalla bottiglia, non è necessario etichettarla.

Esempio VASCHETTA IN PLASTICA CON STRATO DI EVOH (con il peso <5% del peso totale della vaschetta)



VASCHETTA	CONSIGLIATE
PP5	
RACCOLTA PLASTICA	NECESSARIE
Verifica le disposizioni del tuo Comune.	CONSIGLIATE


Esempio SACCHETTO IN PLASTICA CON INCHIOSTRI
(>5% del peso totale)



Il Dlgs. 116/20201 ha modificato l'art. 182-ter del Dlgs. 152/2006 in materia di Rifiuti organici, stabilendo che i rifiuti, anche di imballaggio, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici devono essere raccolti e riciclati insieme a questi ultimi qualora:

1. siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio o biodegradazione;
2. siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore, nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.

Esempio IMBALLAGGIO IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE





L'ETICHETTATURA AMBIENTALE PER GLI SHOPPER IN PLASTICA

La normativa (d.lgs. 152/2006, art. 219, comma 3-bis) ha introdotto già nel 2017 requisiti specifici per la commercializzazione e l'etichettatura per gli shopper per asporto merci biodegradabili e compostabili, per le borse ultraleggere in plastica biodegradabile e compostabile a fini di igiene e/o per alimenti sfusi (es. sacchetto per ortofrutta), ai quali si aggiungono gli obblighi di etichettatura previsti dal decreto 116 sia in relazione alle modifiche all'art. 219 comma 5 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, sia per quanto disposto in materia di rifiuti organici con le modifiche all'art. 182-ter del Dlgs. 152/2006.


Infatti, possono essere commercializzate borse di plastica con i seguenti requisiti:

- › borse di plastica riutilizzabili con specifiche caratteristiche riguardo allo spessore e al contenuto di materiale riciclato, a seconda della merce commercializzata, e che non possono essere distribuite a titolo gratuito.
- › borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate EN 13432 per trasporto merci.
- › borse di plastica in materiale ultraleggero certificate biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile (dal 1° gennaio 2021 non inferiore al 60 per cento). I produttori delle borse biodegradabili e compostabili in materiale ultraleggero devono inoltre certificare la percentuale di materia prima rinnovabile contenuta nei loro prodotti secondo lo standard EN 16640:2017.

Tutte le borse di plastica di cui sopra non possono essere fornite/distribuite a titolo gratuito con la finalità di evitare sprechi (c.d. pricing) e devono riportare gli elementi identificativi del produttore (art. 219, comma 3 bis, d.lgs. n. 152/2006).


Gli obblighi di etichettatura già previsti per questi imballaggi relativamente alla comunicazione delle loro caratteristiche ambientali devono essere integrati con quelli previsti dal nuovo decreto, sia con riferimento alla modifica del comma 5 dell'art 219 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, sia – per quanto concerne gli shopper compostabili – le modifiche apportate all'art 182-ter del Dlgs. 152/2006 in materia di Rifiuti organici.

SHOPPER BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE PER TRASPORTO MERCI




BORSA DI PLASTICA BIODEGRADABILE	CONSIGLIATE
7	
Plastica biodegradabile e compostabile	
RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI	NECESSARIE
Logo certificazione di biodegradabilità e compostabilità EN 13432 (con elementi identificativi del certificatore). Elementi identificativi del produttore (ragione sociale, numero REA).	
<i>Dopo il primo utilizzo, puoi usare questa borsa per la raccolta dell'umido: verifica col tuo Comune.</i>	CONSIGLIATE

BORSA ULTRALEGGERA IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE A FINI DI IGIENE E/O PER ALIMENTI SFUSI (sacchetto per ortofrutta)



BORSA ULTRALEGGERA IN PLASTICA BIODEGRADABILE	CONSIGLIATE
7	
Plastica biodegradabile e compostabile	
RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI	NECESSARIE
Logo certificazione di biodegradabilità e compostabilità EN 13432 (con elementi identificativi del certificatore). Logo certificazione del contenuto minimo di materia prima rinnovabile CEN/TS 16640. Elementi identificativi del produttore (ragione sociale, numero REA).	
<i>Dopo il primo utilizzo, puoi usare questa borsa per la raccolta dell'umido: verifica col tuo Comune.</i>	CONSIGLIATE

SHOPPER DI PLASTICA RIUTILIZZABILE



BORSA DI PLASTICA	CONSIGLIATE
LDPE 4	NECESSARIE
RACCOLTA PLASTICA	
<p>Elementi identificativi del produttore (ragione sociale, numero REA). Borsa di plastica riutilizzabile per uso alimentare/non alimentare con spessore superiore a XX μ e contenente il XX % di plastica riciclata.</p>	CONSIGLIATE
<p>RIUTILIZZAMI! A fine vita, mettimi nella raccolta differenziata: sono di plastica. Verifica le disposizioni del tuo Comune</p>	



ETICHETTATURA OBBLIGATORIA PER TAZZE E BICCHIERI PER BEVANDE FABBRICATI PARZIALMENTE O TOTALMENTE IN PLASTICA

La Direttiva (UE) 2019/904 “sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente” ha stabilito prescrizioni generali in materia di marcatura di alcuni prodotti di plastica monouso, al fine di informare e sensibilizzare i consumatori sull’importanza della loro corretta gestione.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 ha definito le specifiche di marcatura armonizzate per tali prodotti. Tra questi prodotti, anche le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati parzialmente o totalmente in plastica sono sottoposti a obbligo di specifica marcatura.

Nella seguente tabella, si riassumono le principali disposizioni del Regolamento.

QUANDO ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI MARCATURA PER TAZZE E BICCHIERI?

Il 3 luglio 2021 in linea con la Direttiva SUP

IN CHE LINGUA DEVE ESSERE RIPORTATA?

Nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il prodotto in plastica monouso è immesso sul mercato.

QUAL È LA MARCATURA DA APPORRE?



Per le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica.



(STAMPATA)

Per le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica.



(INCISA/INRILIEVO)

SONO PREVISTE DEROGHE?

La marcatura delle tazze o bicchieri immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022, può essere apposta sotto forma di adesivo.

Il Regolamento descrive puntualmente le specifiche della marcatura per tazze e bicchieri per bevande fabbricate parzialmente o interamente in plastica, relative a:

- › ubicazione (differenziate per tazze e bicchieri tradizionali, e bicchieri tipo flûte da champagne);
- › dimensioni (differenziate per tazze e bicchieri con volume inferiore o pari/superiore a 500 ml);
- › progetto grafico della marcatura (differenziate per tazze e bicchieri con volume inferiore o pari/superiore a 500 ml, e per marcatura stampata o incisa/in rilievo).

IMBALLAGGI IN VETRO

Tipologia di imballaggio	BOTTIGLIA VASETTO	FIALA ...																																	
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;">Allegato VI Sistema di numerazione e abbreviazioni* per il vetro</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Materiale</th> <th style="width: 33%;">Abbreviazioni</th> <th style="width: 33%;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vetro incolore</td> <td>GL</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Vetro verde</td> <td>GL</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>Vetro marrone</td> <td>GL</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>73</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>74</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>76</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>77</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>78</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>79</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Utilizzare solo lettere maiuscole</p>		Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Vetro incolore	GL	70	Vetro verde	GL	71	Vetro marrone	GL	72			73			74			75			76			77			78			79
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																	
Vetro incolore	GL	70																																	
Vetro verde	GL	71																																	
Vetro marrone	GL	72																																	
		73																																	
		74																																	
		75																																	
		76																																	
		77																																	
		78																																	
		79																																	
Famiglia di materiale	Vetro																																		
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																		



E SE IL COLORE DELL' IMBALLAGGIO IN VETRO È DIVERSO DAL TRASPARENTE, VERDE O MARRONE?

L'Allegato VI relativo alle codifiche identificative degli imballaggi in vetro prevedono identificazioni per gli imballaggi di vetro di colore trasparente, verde e marrone.

Per gli imballaggi in vetro di colore diverso rispetto a quelli considerati nell'Allegato VI, si ritiene opportuno utilizzare il codice GL 73, che è la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun colore specifico e che quindi si può adottare in questi casi.


Esempio BOTTIGLIA IN VETRO PER SPUMANTE CON TAPPO IN SUGHERO, CAPSULA IN ALLUMINIO E GABBIETTA IN ACCIAIO



BOTTIGLIA	CAPSULA	GABBIETTA	TAPPO	
GL71	ALU 41	FE 40	FOR 51	ALTAMENTE CONSIGLIATE
Vetro	Alluminio e metallo	Alluminio e metallo	Sughero	NECESSARIE
RACCOLTA DIFFERENZIATA			Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici	NECESSARIE
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.				CONSIGLIATE

In questo caso, poiché l'etichetta non è separabile manualmente dalla bottiglia, non è necessario etichettarla.

Esempio BOTTIGLIA IN VETRO A RENDERE DESTINATA AL CANALE Ho.Re.Ca.



BOTTIGLIA	TAPPO	
GL 70	FE 40	CONSIGLIATE
Vetro	Acciaio o metallo	NECESSARIE
Bottiglia a rendere. A fine vita RACCOLTA DIFFERENZIATA.		CONSIGLIATE
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		


IMBALLAGGI POLIACCOPPIATI O COMPOSTI

Tipologia di imballaggio	SACCHETTO INVOLUCRO	CONTENITORE ...		
Decisione 97/129/CE	Allegato VII Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i composti			
	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	
	Carta e cartone + metalli vari		80	
	Carta e cartone + plastica		81	
	Carta e cartone + alluminio		82	
	Carta e cartone + latta		83	
	Carta e cartone + plastica + alluminio		84	
	Carta e cartone + plastica + alluminio + latta		85	
			86 87 88 89	
	Plastica + alluminio		90	
	Plastica + latta		91	
	Plastica + metalli vari		92	
			93 94	
	Vetro + plastica		95	
	Vetro + alluminio		96	
	Vetro + latta		97	
	Vetro + metalli vari		98	
			99	
	* Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale dominante (C/.....)			



Famiglia di materiale	Acciaio, alluminio, carta, legno, plastica o vetro – in funzione del materiale prevalente in peso
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune

Esempio **CONTENITORE POLIACCOPPIATO A BASE CARTA PER LIQUIDI**




CONTENITORE PER LIQUIDI	TAPPO	ALTAMENTE CONSIGLIATE
C/PAP 84	HDPE	NECESSARIE
Carta	Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA		CONSIGLIATE
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. www.tiriciclo.it/raccolta-e-riciclo/ Separa il tappo dal contenitore.</i>		

Esempio **SACCHETTO COMPOSTO A BASE CARTA + COATING IN PLASTICA, (>5% del peso totale)**




SACCHETTO	CONSIGLIATE
C/PAP 81	NECESSARIE
RACCOLTA CARTA	
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.</i>	CONSIGLIATE

Esempio **TUBETTO COMPOSTO BASE CARTA + ACCIAIO CON COMPONENTE CELLULOSICA <60% DEL PESO TOTALE**




TUBETTO	CONSIGLIATE
C/PAP 83	NECESSARIE
RACCOLTA INDIFFERENZIATA	
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune.</i>	CONSIGLIATE

**Esempio SACCHETTO COMPOSTO BASE PLASTICA + ALLUMINIO
(40% LDPE, 30% PET, 30% ALU)**




SACCHETTO		CONSIGLIATE
C/LDPE 90		NECESSARIE
RACCOLTA PLASTICA		
<p><i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.</i></p>		CONSIGLIATE

Esempio BOCCETTA PROFUMO IN VETRO E ACCIAIO



BOCCETTA	CHIUSURA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
C/GL 97	PP 5	
Vetro	Plastica	NECESSARIE
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
<p><i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa la chiusura dalla boccetta prima di conferirli in raccolta.</i></p>		CONSIGLIATE

**Esempio BLISTER PER INTEGRATORI ALIMENTARI COMPOSTO,
BASE ALLUMINIO + PLASTICA**



BLISTER		CONSIGLIATE
C/ALU 90		NECESSARIE
RACCOLTA ALLUMINIO O METALLO <i>Verifica le disposizioni del tuo Comune.</i>		
<p><i>Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.</i></p>		CONSIGLIATE

IMBALLAGGI IN MATERIALE TESSILE

Allegato V Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i materiali tessili		
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cotone	TEX	60
Juta	TEX	61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Per gli imballaggi in materiale tessile, si fa riferimento all'Allegato V della Decisione 129/97/CE.

Per i materiali tessili non previsti in questa tabella, quindi diversi da “cotone” e “juta”, si ritiene opportuno utilizzare il codice TEX 62, vale a dire la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun materiale.

Questi imballaggi non rientrano nel circuito della raccolta differenziata domestica, ma fanno riferimento a circuiti di raccolta dedicata. Pertanto, è bene indicare con la codifica, il materiale per esteso “tessuto” e l’invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

3 FAQ

GUIDA ALLA LETTURA

Di seguito sono riportate le risposte alle domande più frequenti poste dalle aziende riguardo al tema dell'etichettatura ambientale. Quelle proposte sono interpretazioni condivise di vari aspetti che concretamente interessano gli addetti ai lavori in cerca di risposte. I temi trattati in questa raccolta di quesiti riguardano aspetti organizzativi, come il perimetro dell'obbligo, le responsabilità e le tempistiche; e quelli più pratici, come le modalità, i contenuti, e le caratteristiche preferibili per l'etichettatura ambientale del packaging, facendo spesso riferimento alle definizioni, che aiutano a comprendere l'approccio da adottare.

In appositi box si segnalano alcuni temi emersi dalla consultazione pubblica che rappresentano delle criticità non indifferenti per molte aziende, e che meriterebbero un approfondimento dedicato e misure specifiche, ad oggi non previste dal testo di legge.

3a Qual è il perimetro dell'obbligo dell'etichettatura ambientale?

L'obbligo di etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, vale a dire: *“i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”*.

Per i prodotti che non sono imballaggi non è previsto l'obbligo dell'etichettatura ambientale. Ad esempio, i budelli per salumi, le buste portalettere, le posate non sono imballaggi e non ricadono nel suddetto obbligo.

Per sapere cosa è imballaggio e cosa non lo è, si può fare riferimento al sito **CONAI**.

Allo stato attuale su tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia vige l'obbligo dell'etichettatura ambientale.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito mediante una nota diffusa il 17 maggio 2021 che sono esclusi dall'obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi (che dovranno sottostare alle normative specifiche del Paese di destino). Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

3b

Devono essere etichettati anche gli imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione?

La norma non prevede alcuna esenzione per gli imballaggi di piccole dimensioni, e/o con spazio stampato ridotto, né per quelli multilingua, né per quelli importati.

Tuttavia, per queste casistiche si rilevano spesso difficoltà operative nel prevedere l'apposizione fisica dell'etichettatura ambientale sul packaging, in particolare per gli imballaggi di piccola dimensione, per i quali, qualora siano contenuti in un multipack, la strada potrebbe essere quella di apporre l'etichettatura ambientale sull'imballaggio di presentazione, ma quando invece sono venduti sfusi, potrebbero esserci limitazioni fisiche per l'apposizione dell'etichettatura ambientale, e/o difficoltà per la visibilità e la leggibilità delle informazioni.


A tal proposito, con una nota del 17 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l'apposizione fisica dell'etichettatura ambientale sul packaging, tali informazioni possono

essere veicolate tramite canali digitali ¹, o laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell'azienda e/o del rivenditore.

Per rendere più facilmente disponibili e consultabili al consumatore finale, le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e la corretta gestione a fine vita del packaging, si suggerisce di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti digitali o i siti web.

¹

[_Si segnala a tal proposito come in generale il ricorso ai canali digitali sia particolarmente caldeggiato dalla nota di chiarimenti veicolata dal MITE in data 17 maggio 2021 \(vedi FAQ n. 16 su canali digitali\).](#)



FACCIAMO CHIAREZZA

COSA SIGNIFICA IMBALLAGGI DI PICCOLE DIMENSIONI?

La norma non prevede una definizione univoca di imballaggi di piccole dimensioni, tuttavia nella nota divulgata il 17 maggio 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica vengono richiamate le definizioni di *imballaggi di piccole dimensioni* già utilizzate dal Legislatore in Regolamenti di filiere specifiche, come quella alimentare e quella delle sostanze pericolose. Tali Regolamenti definiscono gli *imballaggi di piccole dimensioni* come segue:

1. Imballaggi in cui la superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm² - definizione tratta dal Regolamento (UE) N. 1169/2011, che indica l'obbligo di riportare sui pack alimentari le dichiarazioni nutrizionali dei prodotti contenuti e che prevede la possibilità di esentare dall'obbligo proprio gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati;
2. Imballaggi con capacità non superiore a 125 ml – definizione tratta dal Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008, Art.29 paragrafo 2 e il Punto 1.5.2 della Parte I dell'Allegato I), che prevede che le sostanze classificate come pericolose, e contenute in un imballaggio, siano provviste di un'etichetta in cui figurano specifici elementi, e considera alcune deroghe a tale obbligo proprio per gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati.

3C Devono essere etichettati anche gli imballaggi neutri?

Per imballaggi neutri si intendono gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l'apposizione di alcuna simbologia e informazione, e che sono venduti tal quali ai clienti dai produttori. La norma non esclude tali imballaggi dall'obbligo. Tuttavia, per alcune di queste casistiche sono stati rilevati importanti limiti tecnologici che potrebbero non consentire l'apposizione fisica dell'etichettatura ambientale sul packaging.

A tal proposito, nella nota di chiarimenti veicolata dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, si esplicitano due particolari casistiche:

› **Gli imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati.**

Nella nota si definisce che viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull'imballaggio stesso. Pertanto per questi imballaggi, che sono perlopiù facenti parte del canale B2B, l'identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

› **Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione.**

I preincarti sono definiti dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000, si intendono gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare.

Anche per questa casistica di imballaggio si rilevano difficoltà oggettive per l'apposizione fisica dell'etichettatura ambientale degli imballaggi: si potrebbe trattare infatti di imballaggi destinati ai prodotti alimentari freschi (es. prodotti di peschiera) che non possono essere stampati, in altri casi si tratta di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d'uso (vale a dire se

saranno imballaggi o prodotti destinati all'uso domestico), in altri ancora si tratta di imballaggi preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica), e quindi non suscettibili di stampa immediata.

Con l'obiettivo di superare tali criticità, Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito, con riferimento alla nota veicolata il 17 maggio 2021, che per queste casistiche l'obbligo di etichettatura si considera adempiuto qualora le informazioni in merito alla composizione dell'imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

3d Chi sono i soggetti obbligati?

Il primo periodo del comma 5, dell'art. 219 non esplicita quali siano i soggetti obbligati ad etichettare tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI per una corretta informazione del consumatore finale. Il secondo periodo del comma 5, al contrario, dispone chiaramente che siano i produttori i soggetti obbligati ad indicare altresì la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Alla luce della suddetta norma è quantomeno certo che i “produttori” debbano identificare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, e sono definiti dal decreto legislativo 152/2006, come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

I produttori degli imballaggi sono i soggetti obbligati ad assicurare che l'informazione circa la composizione dell'imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell'imballaggio.

È fondamentale, al fine di garantire la definizione finale della composizione di un imballaggio finito, che ciascun produttore di artico-

li classificabili come imballaggi finiti o semilavorati, trasferisca ai soggetti successivi della filiera un'informazione il più completa possibile della loro composizione.

Ad esempio, nel caso in cui si tratti di un imballaggio multistrato in plastica, quindi costituito da più polimeri, è fondamentale che il produttore indichi al suo cliente il dettaglio della composizione dell'imballaggio. Questo perché, ad esempio, quell'imballaggio potrebbe essere accoppiato a un altro materiale, e nella definizione della codifica identificativa dell'imballaggio finito, quel tipo di dettaglio diventa essenziale.

Tuttavia, occorre considerare che la parte più significativa degli imballaggi viene immessa nel mercato, e in particolare conferita al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati. Come è noto l'etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e definita dall'utilizzatore dell'imballaggio che sceglie i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.

Inoltre, occorre considerare che sia la normativa nazionale sia quella europea stabiliscono la necessità di condivisione delle responsabilità della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio:

- › uno dei considerando della Direttiva 94/62/CE afferma che *“(..) l'elaborazione e l'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale”*;
- › l'art. 217, comma 2, Dlgs. 152/2006 afferma che *“Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi di responsabilità condivisa, che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita”*.

È inevitabile quindi che l'apposizione dell'etichettatura ambientale diventi un'attività di condivisione tra fornitore e utilizzatore del packaging, che gli operatori potrebbero ritenere necessario regolare e formalizzare mediante accordi tra le varie parti coinvolte.

Si rileva inoltre che, in materia di sanzioni, l'articolo 261 comma 3 dispone testualmente: *“a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti”* previsti per la loro etichettatura, *“è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro”*.

La norma inquadra dunque, tra i soggetti potenzialmente sanzionabili (“chiunque”), qualunque operatore del settore che immette nel mercato tali imballaggi. Tra detti operatori vi potrebbero rientrare le seguenti categorie:

- › i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- › i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Pertanto il produttore dell’imballaggio è tenuto a identificare il contenuto dell’etichettatura ambientale dell’imballaggio, in particolare con riferimento alla codifica alfa numerica della Decisione 129/97 che indica il materiale di composizione, ed è tenuto in ogni caso ad assicurare che tale informazione sia resa disponibile nelle modalità accordate con il/i cliente/i.

L’apposizione fisica dell’etichettatura sull’imballaggio, sulla base di quanto obbligatoriamente reso disponibile dal/i produttore/i, è una responsabilità condivisa, che può essere regolata tramite accordi commerciali e contrattuali concordati, attraverso i quali si definisca e si espliciti il punto della filiera in cui uno degli attori coinvolti si prenda carico di tale onere.

Tali considerazioni diventano ancor più rilevanti per quelle casistiche in cui sussistano evidenti limiti fisici o tecnologici che rendono difficile, se non impossibile, l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale direttamente sul packaging. In questi casi (con specifico riferimento ai casi esposti dalla nota di chiarimenti diffusa dal Ministero per la Transizione Ecologica il 17 maggio 2021), se il sistema di comunicazione delle informazioni obbligatorie è fatto attraverso supporti esterni come canali digitali, siti web, documenti di accompagnamento all’imballaggio o etichette esterne, diventa ancora più importante formalizzare, attraverso un accordo, gli impegni e gli oneri di cui si fa carico ciascun soggetto della filiera, esplicitando quali soluzioni alternative si intendono perseguire per adempiere all’obbligo di etichettatura.


3e Quando entra in vigore l'obbligo di etichettatura?

Il 21 maggio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni.

Tra le modificazioni apportate nell'iter di conversione del decreto, è compresa anche la sospensione dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.

In particolare, all'articolo 39 del decreto è aggiunto il comma 1-ter, il quale prevede che *“Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”*.

Pertanto, per tutti gli imballaggi, la sospensione dell'obbligo di etichettatura (l'obbligo di identificare i materiali di imballaggio secondo la decisione 129/97/CE, e di indicare la corretta gestione a fine vita degli imballaggi destinati al consumatore finale), è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, le aziende del settore avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale che sono già immessi in commercio o che sono già provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2022, fino a esaurimento delle scorte.



FACCIAMO CHIAREZZA

ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO: LA CRONOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI

A seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi il 26 settembre 2020, Confindustria e molte altre Associazioni hanno proposto con urgenza un regime transitorio di diciotto mesi che consentisse ai produttori e agli utilizzatori di imballaggio di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi obblighi previsti dalla norma.

Questa esigenza era stata segnalata anche nelle Linee Guida per l'etichettatura ambientale di CONAI.

Il 31 dicembre 2020 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto "Milleproroghe 2021", il cui comma 6 dell'articolo 15, aveva previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del solo obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, mentre non era stata prevista la sospensione dell'obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE (già in vigore dal 26 settembre 2020).

Le imprese e le associazioni del settore, insieme a CONAI, hanno sin da subito ribadito l'esigenza che si prevedesse la sospensione dell'intero obbligo di etichettatura, in quanto il tema delle scorte di magazzino era assai rilevante per le imprese, sia in termini economici, sia in termini ambientali, in quanto le quantità ingenti di imballaggi ormai obsoleti, poiché non rispondenti alla norma, non avrebbero potuto essere commercializzati.

La risposta delle Istituzioni è arrivata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2021 della legge di conversione n. 69, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni.

11/09/2020

Publicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n.116 del 3 settembre 2020

26/09/2020

Entrata in vigore del decreto n.116 (e di conseguenza, dell'obbligo di etichettatura)

31/12/2020

Publicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n.183 del 3 dicembre 2020 (c.d. Milleproroghe) che prevedeva la sospensione "parziale" dell'obbligo di etichettatura fino al 31/12/2021

21/05/2021

Publicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n.69, che prevede la sospensione dell'intero obbligo di etichettatura fino al 31/12.2021, e la possibilità di commercializzare i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale fino a esaurimento delle scorte.

3f

L'etichettatura ambientale deve necessariamente essere stampata direttamente sul packaging oppure può essere apposta su un supporto (es. etichetta)?

L'etichettatura ambientale può essere apposta/stampata/impres-
sa direttamente sul packaging, oppure su un supporto nel caso sia
previsto nel sistema di imballo.

3g

**Come si etichettano gli imballaggi multicomponenti?
È necessario inserire l'etichettatura ambientale
obbligatoriamente su ciascuna componente
della stessa unità di vendita?**

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre
componenti accessorie non separabili manualmente ², devono ri-
portare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale
del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono
il materiale del corpo principale).

Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del
materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti
non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l'in-
dicazione sulla raccolta.

Se il sistema di imballaggio prevede invece delle componenti se-
parabili manualmente dal corpo principale, ciascuna di queste
deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da
Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta.

Le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come
da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili ma-
nualmente che costituiscono l'unità di vendita dovrebbero essere
apposte su ciascuna componente.

²

Si considera separabile manualmente una componente che
l'utente può separare completamente, e senza rischi per la sua
salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo del-
le mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.


Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull'etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l'informazione al consumatore finale.

Stesso discorso vale nel caso di confezioni multipack, dove è sempre preferibile apporre l'etichetta su ciascuna componente del sistema di imballo, ma quando questo non è possibile, l'etichettatura può essere riportata sull'unità di vendita (quindi sul multipack).

Ad esempio, nel caso rappresentato graficamente qui di seguito, la scelta ideale è di riportare l'etichettatura, almeno quella identificativa del materiale, su ciascuna componente, quindi singolarmente (vassoio e film). Quando non è possibile, si può riportare l'etichettatura del vassoio e del film su una delle due componenti.

Stesso discorso per le monoporzioni di cioccolatini (foglio sottile): quando non è possibile apporre l'etichetta sul singolo imballaggio monoporzione, si può inserire la relativa indicazione su una delle componenti dell'unità di vendita.

Qualora il prodotto sia venduto con bugiardino, come ad esempio nel caso di integratori alimentari, o con le istruzioni d'uso, e non vi sia la possibilità di apporre l'etichettatura ambientale sul packaging per limiti di spazio o tecnologici, l'etichettatura ambientale può essere riportata su questo tipo di supporto.



3h

Eventuali accessori utili alla fruizione del prodotto stesso, che però non sono imballaggi (es. cannucce, posate), vanno etichettati?

Questi accessori, non essendo imballaggi, non sono sottoposti all'obbligo di etichettatura, mentre lo sono gli imballaggi che li contengono.

3i

Quando un imballaggio si considera composto? E come va etichettato?

Un imballaggio si considera composto quando è costituito da materiali di imballaggio diversi che non possono essere separati manualmente.

Ai fini dell'identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti va applicata la codifica prevista all'Allegato VII della Decisione 129/97 solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi il 5% del peso totale dell'imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista all'Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso.

In particolare, la codifica degli imballaggi composti prevede: C/ abbreviazione materiale prevalente e numero associato a quello specifico accoppiamento.

3j

Come va etichettato un imballaggio composto (e/o con componenti non separabili manualmente di diverso materiale) a base carta destinato al consumatore finale?

Ferma restando la codifica alfanumerica C/PAP... che identifica univocamente che trattasi di imballaggio composto a prevalenza carta, come da Allegato VII della Decisione 129/97/CE, le ulteriori informazioni sulla raccolta seguono il seguente schema:

- › imballaggi composti a base carta (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) con percentua-

le della frazione cellulosica compresa tra il 60 e il 95% del peso complessivo del pack

- › Indicare al consumatore di conferire l'imballaggio nella raccolta differenziata per imballaggi in carta;
- › imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a base carta con percentuale della frazione cellulosica inferiore al 60% del peso complessivo del pack

- › Indicare al consumatore di conferire l'imballaggio in **raccolta indifferenziata**.

Si segnala infatti che gli imballaggi così costituiti, che ad oggi non risultano riciclabili, se conferiti in raccolta differenziata e gestiti nel flusso di riciclo degli imballaggi in carta, graverebbero in maniera significativa sulla generazione di scarti nel processo di riciclo, implicando persino un maggiore impatto ambientale e aumentate difficoltà gestionali, a discapito anche della qualità complessiva della materia prima seconda generata dal processo di riciclo.

Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica. Poiché si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone, l'invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l'impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita.

- › contenitori idonei al contenimento di liquidi
 - › Indicare di conferire l'imballaggio nella raccolta differenziata, accompagnando facoltativamente questa indicazione al link al sito <http://www.tiriciclo.it/raccolta-e-riciclo/>, dove è riportata una guida, per il consumatore, al conferimento dei cartoni idonei al contenimento dei liquidi, per ciascun Comune italiano.

3k

Per la codifica identificativa del materiale, si può utilizzare il simbolo rappresentato da tre frecce a forma di triangolo che contengono il codice alfanumerico come da Decisione 97/129/CE, o altri simboli?

L'identificazione del materiale di imballaggio, non prevista obbligatoriamente fino al 26 settembre 2020, è stata ampiamente adottata dalle aziende negli anni, attraverso diverse modalità previste dai vari riferimenti esistenti. Ad esempio, numerosi imballaggi sono stati etichettati con i simboli che fanno riferimento al report CEN/CR 14311 (vale a dire il simbolo Alu all'interno delle frecce circolari, l'icona della calamita per identificare gli imballaggi in acciaio, o le codifiche dei polimeri plastici all'interno delle frecce che formano un triangolo); gli imballaggi in plastica composti da uno o più polimeri non previsti dalla decisione 129/97/CE, sono stati spesso identificati con "7" o "07" other, a volte posti all'interno delle tre frecce che formano un triangolo.

Sebbene questi approcci siano divenuti vere e proprie prassi nel mercato per l'identificazione di questi materiali di imballaggio, si evidenzia che la norma indica chiaramente di identificare i materiali di imballaggio adottando la Decisione 129/97/CE e adottando le norme UNI applicabili, e non altri riferimenti o prassi esistenti.

3l

In raccolta differenziata possono essere conferiti solo gli imballaggi riciclabili?

Si segnala che tutti gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (ad esempio, svuotare sempre l'imballaggio del suo contenuto, ridurre il volume quando possibile). Grazie al sistema CONAI – Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico.

La valutazione della riciclabilità dell'imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che l'azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al conferimento dell'imballaggio.

Unica eccezione a questa regola riguarda gli imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a prevalenza carta, con percentuale di materiale cellulosico inferiore al 60% del peso totale, una percentuale che compromette la riciclabilità dell'imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica. Poiché si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone, l'invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l'impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita.

3m

Quando si può dichiarare volontariamente la riciclabilità di un imballaggio con il Ciclo di Mobius?



L'asserzione di riciclabilità dell'imballaggio con il Ciclo di Mobius, può essere comunicata dal produttore in conformità alla UNI EN ISO 14021, quando l'imballaggio è riciclabile ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430:2005.

LA NORMA TECNICA UNI EN ISO 13430

Gli imballaggi considerati riciclabili ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430, soddisfano i criteri di idoneità alle tecnologie di riciclo esistenti, vale a dire:

- › *esistenza di un'efficiente tecnologia per il riciclo dell'imballaggio;*
- › *esistenza di una massa critica affinché sia gestibile un processo efficiente di riciclo;*
- › *esistenza di un mercato per i materiali ottenuti a valle del processo di riciclo.*

Tali criteri devono essere valutati mediante indagini e studi specifici.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili all'interno delle Linee guida CONAI Requisiti Essenziali definiti dalla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio disponibili al seguente [link](#).

LA NORMA TECNICA UNI EN 11743:2019

Le aziende che desiderano valutare la riciclabilità dei loro imballaggi in carta possono rivolgersi a un laboratorio per effettuare una prova di riciclabilità, che simula le fasi principali del processo industriale di riciclo della carta, sulla base della procedura definita dalla norma UNI 11743:2019.

3n **Quando si può dichiarare la biodegradabilità e compostabilità dell'imballaggio?**

Al fine di poter conferire nella raccolta dei rifiuti organici anche i rifiuti di imballaggio (e gli altri manufatti) biodegradabili e compostabili, il Dlgs. 116/20201 ha modificato l'art. 182-ter del Dlgs. 152/2006 (Rifiuti organici): in particolare, il comma 6 del suddetto articolo stabilisce che i rifiuti, anche di imballaggio, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici devono essere raccolti e riciclati insieme a questi ultimi qualora:

1. siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio o biodegradazione, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;

2. siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore, nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
3. entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.

Tale nuova disposizione, oltre ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici, introduce importanti novità anche in tema di etichettatura degli imballaggi (e degli altri manufatti) compostabili, giacché questi, oltre alle informazioni previste dall'art. 219, comma 5 del Dlgs. 152/2006, dovranno riportare in etichetta anche i seguenti elementi:

- › la menzione della conformità dell'imballaggio agli standard europei;
- › gli elementi identificativi del produttore e del certificatore;
- › idonee istruzioni per il consumatore di conferimento di tali rifiuti nel circuito della raccolta differenziata e nel riciclo dei rifiuti organici.

Si evince quindi come, ai fini della raccolta e del riciclo dei manufatti compostabili nell'umido domestico, tutti gli imballaggi biodegradabili e compostabili devono essere certificati conformi alla UNI EN 13432 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione).

La certificazione è un atto di riconoscimento formale di conformità ad una norma tecnica di riferimento, che viene rilasciata da un ente certificatore che, a sua volta, è stato accreditato da Accredia, associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Una volta accreditati, gli organismi e i laboratori possono rilasciare sul mercato certificati di conformità e di taratura, dichiarazioni di verifica, rapporti di prova, di analisi e di ispezione, con il marchio di accreditamento 'Accredia'.

Attraverso la certificazione rilasciata dall'organismo terzo accreditato, il produttore o il fornitore può dimostrare al mercato la

propria capacità di ottenere e mantenere la conformità dei prodotti realizzati o dei servizi erogati. A tal fine, viene usato il marchio di conformità, che viene apposto sulla confezione del prodotto o su altri supporti esterni (il termine “marchio” fa esclusivo riferimento ad un simbolo grafico che viene apposto sul packaging al fine di contraddistinguere i prodotti che hanno ottenuto una determinata certificazione. In sostanza, a seguito dell’esito positivo della verifica e con il rilascio della certificazione, vi è, da parte dell’ente terzo, la concessione per l’utilizzo di un logo/marchio di conformità per un periodo di tempo definito). Il marchio, che attesta l’avvenuto ottenimento della certificazione, solitamente riporta il c.d. codice licenziatario, ossia un codice alfanumerico che consente di risalire al soggetto che ha ottenuto la certificazione e al prodotto certificato.

Nell specifico caso della norma tecnica UNI EN 13432, trattandosi di certificazione di prodotto, il servizio di certificazione può essere rilasciato solo dagli organismi di certificazione di prodotto che sono stati accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065. Sul sito web di Accredia è possibile consultare una banca dati nella quale sono elencati gli organismi e i laboratori accreditati a rilasciare tali certificazioni di conformità.

Tali organismi o laboratori, per rilasciare il certificato di conformità, verificano che gli imballaggi in questione possiedano le caratteristiche stabilite dalla norma, ovvero:

- › biodegradarsi almeno del 90% in 6 mesi (cioè, almeno il 90% del carbonio organico costituente il materiale deve trasformarsi in anidride carbonica);
- › a contatto con materiali organici per tre mesi, la massa del materiale deve essere costituita almeno per il 90% da frammenti di dimensioni inferiori a 2 mm (da verificare secondo lo standard EN 14045);
- › il materiale non deve avere effetti negativi sul processo di compostaggio;
- › bassa concentrazione di metalli pesanti additivati al materiale;
- › i valori di PH, il contenuto salino, le concentrazioni di solidi volatili, le concentrazioni di azoto, fosforo, magnesio e potassio devono essere al di sotto dei limiti stabiliti.

Inoltre, ai fini del mantenimento della certificazione ottenuta durante il suo periodo di validità, è prevista la possibilità di veri-

fiche, campionamenti ed audit da parte dell'organismo di certificazione per attestare la rispondenza dei prodotti presenti sul mercato a quelli che hanno ottenuto in origine la certificazione.

30 **Come si può comunicare volontariamente il contenuto di materia prima seconda nella composizione dell'imballaggio?**



L'asserzione di contenuto di materia prima seconda nella composizione dell'imballaggio può essere comunicata con il Ciclo di Mobius accompagnato all'interno da un valore percentuale che indica appunto la percentuale in peso di materiale riciclato.

3p **È obbligatorio apporre l'etichettatura sull'imballaggio o si possono veicolare al consumatore finale queste informazioni anche attraverso canali digitali (ad esempio specifiche App, QR Code, ecc)?**

Per alcune tipologie di imballaggi può essere estremamente difficile, se non impossibile, l'apposizione dell'etichettatura ambientale completa (ad esempio, gli imballaggi di piccola dimensione o con spazi limitati, quelli per cui il produttore può riscontrare difficoltà tecnologiche ad apporre la codifica identificativa del materiale sul packaging, quelli multilingua, o quelli di importazione).

Per alcune di queste casistiche, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito, con una nota diffusa il 17 maggio 2021, che, viste le oggettive criticità alla base dell'apposizione fisica dell'etichettatura ambientale sugli imballaggi, l'obbligo si ritiene adempiuto qualora le informazioni obbligatorie previste dal comma 5 dell'art 219 del TUA, siano veicolate e comunicate mediante canali digitali (come App, QR code, codice a barre, ecc), e qualora non sia possibile nemmeno attraverso questi strumenti, renderle disponibili mediante siti web.

La nota inoltre chiarisce che in generale, è consentito privilegiare il ricorso agli strumenti digitali al fine di adempiere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Per rendere più facilmente disponibili e consultabili le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e – qualora si tratti di imballaggi destinati al consumatore finale - la corretta gestione a fine vita del packaging, si suggerisce di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti digitali o i siti web.

3q Il produttore è tenuto a seguire uno stile grafico per l'etichettatura ambientale?

Chi si occupa della grafica e della forma dell'etichettatura ambientale ha libertà di scelta sullo stile grafico, sulla forma e sui colori dell'etichettatura ambientale: la norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano *opportunamente* etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell'obiettivo.

Ovviamente si presuppone che, oltre ad essere chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da qualsiasi consumatore, l'etichettatura debba essere ben leggibile. Pertanto si suggerisce di fare riferimento a quanto già regolato in tal senso nel settore alimentare, dal Regolamento UE 1169/2011, art. 13 nell'ambito del quale si prevede che le informazioni siano riportate sul pack in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), è pari o superiore a 1,2 mm.

Qualora l'imballaggio abbia invece una superficie maggiore che misuri meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri può essere pari o superiore a 0,9 mm.

Dal punto di vista grafico e dei colori dell'etichettatura, non vi sono disposizioni da seguire obbligatoriamente. Possono essere progettate etichette ambientali monocolori.

Se invece si vuole progettare una etichetta ambientale colorata, al fine di armonizzare e omogeneizzare le indicazioni al cittadino, CONAI indica come linea guida di riferimento per la scelta dei colori dell'etichettatura ambientale, quella della UNI 11686 sulla Waste Visual Elements, che prevede i seguenti codici colori:

- > blu per la carta,
- > marrone per l'organico,
- > giallo per la plastica,
- > turchese per i metalli,
- > verde per il vetro,
- > grigio per l'indifferenziato.

3r

Deve essere inserito nell'etichetta ambientale il pittogramma dell'omino che conferisce l'imballaggio nel cestino?



Il pittogramma qui rappresentato è un invito a non disperdere l'imballaggio nell'ambiente. In realtà la legge non l'ha mai definito graficamente, ma ha richiesto un pittogramma, di libera ideazione, che fosse in grado di invitare il cittadino/consumatore a un comportamento corretto dal punto di vista ambientale. La disposizione che aveva introdotto il pittogramma è il DM 28 giugno 1989. Disposizione successivamente abrogata dall' art. 36 della legge 3 febbraio 2003, n.14 (legge poi abrogata dall'attuale decreto legislativo 152/2006).

3s

Cosa comporta la violazione dell'art. 219 comma 5?

Ai sensi dell'articolo 261 comma 3, a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti previsti per l'etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.

4 L'etichettatura ambientale in sintesi

La tabella di seguito identifica in maniera sintetica i contenuti delle Linee Guida, rappresentando in maniera schematica i temi di maggiore interesse: i contenuti, suddivisi in obbligatori e consigliati; le modalità, quindi la posizione e il formato, per le quali si propongono delle scelte preferibili ma non cogenti, e le tempistiche.

Il perimetro a cui si riferiscono queste indicazioni comprende tutti gli imballaggi.

Si ritiene opportuno, tuttavia, mettere in evidenza alcune casistiche per le quali alcuni limiti tecnologici potrebbero rendere impossibile o sproporzionalmente onerosa da un punto di vista organizzativo e logistico, l'apposizione dell'etichettatura ambientale sull'imballaggio. In particolare, si fa riferimento ad alcuni imballaggi neutri, o a quelli di piccole dimensioni su cui si possono leggere approfondimenti nelle FAQ b e c.

	IMBALLAGGI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE	IMBALLAGGI B2B
CONTENUTI	Informazioni obbligatorie	<p>Codifica come da Decisione 129/97/CE</p> <p>Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente.</p> <p>Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente.</p>
	Informazioni consigliate/facoltative	<p>Indicazione al consumatore di verificare le disposizioni del proprio Comune</p> <p>Tipologia di imballaggio</p> <p>Per gli imballaggi in plastica, riferimento a norme UNI per le codifiche integrative non previste nella Decisione 129/97/CE, gli imballaggi multistrato, i compositi a prevalenza plastica</p> <p>Suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità</p>
DOVE?	Scelta migliore	Su ciascuna componente separabile
	...Se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE su ciascuna componente separabile, e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.
	...Se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE e le altre informazioni, sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.
FORMATO E VISUAL (Linee Guida)	Grandezza caratteri	Maggiore o uguale a 1,2 mm
	Colori	blu per la carta, marrone per l'organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro, grigio per l'indifferenziato
TEMPISTICHE	L'obbligo è stato prorogato al 1 gennaio 2022. Gli operatori del settore inoltre, avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.	

5 e-tichetta: il TOOL per l'etichettatura ambientale


Visto il crescente interesse da parte delle aziende sul tema dell'etichettatura ambientale, CONAI ha iniziato a lavorare, ormai da qualche mese, su un apposito strumento on line (**e-tichetta**) pensato per aiutare le aziende a costruire un'etichettatura ambientale degli imballaggi in modo autonomo.

Lo strumento ha l'obiettivo di guidare passo passo le aziende ad adottare un sistema di etichettatura corretto, omogeneo, conforme ai requisiti di legge, e che riesca a dare informazioni e indicazioni utili ai consumatori finali.

e-tichetta si basa sulle Linee Guida CONAI per l'etichettatura ambientale degli imballaggi ed è disponibile da www.conai.org oppure direttamente al sito e-tichetta.conai.org

COME FUNZIONA IL TOOL?

1. Selezionare la tipologia di imballaggio



CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Seleziona di seguito la tipologia e il materiale del tuo imballaggio. Queste informazioni sono fondamentali per la corretta codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE che identifica il materiale del tuo pack, e poter indicare in maniera corretta al consumatore come conferirlo in raccolta.

1.

Corpo principale

Digita la tipologia del tuo imballaggio

oppure

Selezionala dalla lista


CONTINUA

2. Selezionare se si tratta di un imballaggio monomateriale o composto

3. Scegliere la famiglia di materiale (o di materiale prevalente)

4. Indicare il materiale specifico

5. Se si tratta di un composto, scegliere eventualmente l'altro o gli altri materiali secondari



CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

2.

Seleziona il materiale di cui è composto il tuo imballaggio, indicando se si tratta di un monomateriale o di un composito. ⓘ

Monomateriale

|

Plastica

Altro

HDPE

LDPE


PET

PP

PS

PVC

6. Rispondere alle ulteriori domande utili a ottenere informazioni ambientali aggiuntive che possono essere comunicate al consumatore finale

 CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Domande compilate: 0/3

Rispondi a queste domande per sapere quali informazioni ambientali aggiuntive puoi inserire sul tuo imballaggio

< >

La tua Bottiglia / Flacone è dotata di etichetta coprente?

SI **NO**

INDIETRO CONTINUA

 CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Domande compilate: 1/4

Rispondi a queste domande per sapere quali informazioni ambientali aggiuntive puoi inserire sul tuo imballaggio

< >

L'etichetta presenta perforazioni/punzonature atte a facilitarne la rimozione ed istruzioni in accompagnamento che invitino il consumatore a procedere in tal senso?

SI **NO**

INDIETRO CONTINUA

Domande compilate: 3/4

Rispondi a queste domande per sapere quali informazioni ambientali aggiuntive puoi inserire sul tuo imballaggio.



Il tuo imballaggio è composto totalmente o in parte da materia prima seconda?

SI**NO**

INDIETRO

CONTINUA

Domande compilate: 2/4

Rispondi a queste domande per sapere quali informazioni ambientali aggiuntive puoi inserire sul tuo imballaggio



Il tuo imballaggio è riciclabile ai sensi della norma tecnica UNI EN 13430:2005?

SI**NO**

INDIETRO

CONTINUA

Il tool fornisce come output una serie di informazioni da inserire in etichetta ambientale, tra cui:

1. Le informazioni che si considerano obbligatorie:

- › Tipologia di imballaggio (1)
- › Codifica del materiale di imballaggio (Secondo **Decisione 129/97/CE** o CEN/CR 14311:2002 se si tratta di acciaio, alluminio o plastica) (2)
- › La famiglia di materiale per esteso, così da aiutare il consumatore a identificare correttamente il materiale dell'imballaggio non sempre chiaramente riconoscibile attraverso la codifica alfanumerica (3)
- › L'indicazione del tipo di raccolta e l'invito al consumatore di verificare sempre le disposizioni del Comune di appartenenza (4)

2. Le informazioni volontarie per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità (5).

Bottiglia (1)

PET 01 (2)

Plastica (PET 1) (3)

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune (4)



Valuta di inserire in etichetta ulteriori informazioni che aiuteranno il consumatore a fare meglio la raccolta differenziata (5)

Non separare il tappo dalla bottiglia.

Schiaccia la bottiglia.

Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.

Riduci il volume dell'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.

Rimuovi l'etichetta lungo la linea tratteggiata.

3. Le informazioni volontarie sulle ulteriori caratteristiche ambientali dell'imballaggio (riciclabilità e contenuto di riciclato per ciascuna componente), e sull'adesione al sistema CONAI mediante l'apposito Marchio (6).



Note Aggiuntive (6) ^



Riciclabilità - Bottiglia

Per comunicare la riciclabilità del tuo imballaggio puoi utilizzare il ciclo di Mobius (Il ciclo di Mobius è un marchio disciplinato dalla norma UNI EN ISO 14021, e applicabile a tutti i prodotti e a tutti gli imballaggi riciclabili o in materiale riciclato)



Contenuto di riciclato - Bottiglia

Per comunicare il contenuto di riciclato del tuo imballaggio puoi utilizzare il ciclo di Mobius (Il ciclo di Mobius è un marchio disciplinato dalla norma UNI EN ISO 14021, e applicabile a tutti i prodotti e a tutti gli imballaggi riciclabili o in materiale riciclato). Il contenuto di materiale riciclato può, inoltre, essere verificato mediante uno schema certificato da un Organismo di valutazione della conformità Accreditato (Remade in Italy®, Plastica seconda vita®).



Puoi comunicare l'adesione a CONAI apponendo il Marchio sul tuo imballaggio. A questo link è possibile accedere al REGOLAMENTO GENERALE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO

CONAI: http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/01/Utilizzo-del-marchio-Regolamento-Marchio-20141126.pdf

6 Glossario

AUTOPRODOTTORE

Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso Glossario CONAI

Sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall'imballaggio). L'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.

BIODEGRADAZIONE

Greene, J.P. (2014). Sustainable Plastics: Environmental Assessments of Biobased, Biodegradable, and Recycled Plastics. (1st Ed). John Wiley & Sons.

La biodegradazione è un processo termochimico che avviene entro un determinato lasso tempora-

le e in presenza di specifiche condizioni ambientali. Durante la biodegradazione, i materiali/ prodotti sono convertiti in biomassa, acqua e anidride carbonica.

COMPOSTABILITÀ

Greene, J.P. (2014). Sustainable Plastics: Environmental Assessments of Biobased, Biodegradable, and Recycled Plastics. (1st Ed). John Wiley & Sons.

La compostabilità è la proprietà di un materiale di generare compost (biomassa) attraverso il processo di compostaggio, ovvero un processo biologico aerobico che avviene in condizioni ambientali imposte dall'esterno. Solitamente, in impianti di compostaggio industriali si utilizzano temperature tra i 50 °C e i 60 °C e un contenuto di umidità compreso tra il 45 % e il 55 %.

La norma tecnica UNI EN 13432 indica i requisiti che un imballaggio deve avere per essere recuperabile sotto forma di compost:

- › **gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti;**
- › **i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti;**
- › **i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.**

CONSORZI DI FILIERA

Conai (2020). Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale (Volume 1). Disponibile presso [CONAI](#)

L'art. 223 del D.Lgs. 152/06 prevede che i produttori di imballaggi costituiscano un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). I sei Consorzi di Filiera sono i seguenti:

Ricrea – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio;

Cial – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio; Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica;

Rilegno – Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno;

Corepla – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Plastica;

Coreve – Consorzio Recupero Vetro.

In alternativa all'iscrizione ai Consorzi di Filiera, i produttori possono, ai sensi dell'art. 221, comma 3, del medesimo Decreto: "a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; [...] c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema [...]".

CONSUMATORE

Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso [Glossario CONAI](#)

Il consumatore di imballaggi è il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso [Glossario CONAI](#)

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, per gestione dei rifiuti si intende: "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario".

IMBALLAGGIO

Decreto Legislativo 152/06, Articolo 218 (3 aprile 2006). Disponibile presso [Camera dei deputati](#)

Secondo quanto riportato dal D.Lgs 152/06, Art. 218 si definisce imballaggio "il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo".

IMBALLAGGIO COMPOSTO

Decisione 129/97/CE EUR-Lex

Un imballaggio si definisce "composto" quando è costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente.

IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE

Conai (2020). Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale (Volume 1). Disponibile presso [CONAI](#)

Si intende l'imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell'imballaggio composto, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio possono essere separati. Ad esempio, sono considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all'interno), sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio), etc...

IMBALLAGGI PIENI

Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso [Glossario CONAI](#)

Ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse. Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per "imballaggi pieni" ci si riferisce all'alluminio che costituisce le lattine ed eventualmente agli altri imballaggi secondari e terziari della confezione.

IMBALLAGGIO PRIMARIO (O PER LA VENDITA)

*Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso **Glossario CONAI***

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera b) – l’imballaggio primario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”. In generale l’imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

IMBALLAGGIO SECONDARIO (O MULTIPLO)

*Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso **Glossario CONAI***

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera c) – l’imballaggio secondario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”. In generale l’imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all’uso.

IMBALLAGGIO TERZIARIO (O PER IL TRASPORTO)

*Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso **Glossario CONAI***

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera d) – l’imballaggio terziario è definito come “imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei”. In generale l’imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

MATERIA PRIMA SECONDA (MPS)

Decreto Legislativo 205/10, Articolo 184-ter (3 dicembre 2010).

*Disponibile presso **Camera dei deputati***

Insieme dei rifiuti che cessano di essere tali qualora siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici.

NORMATIVA UNI

*UNI (n.d.). Chi siamo. Disponibile presso **UNI***

La sigla UNI contraddistingue “i documenti normativi volontari (norme UNI, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento) in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario”.

Le norme tecniche sono approvate e pubblicate da un organismo internazionale, europeo o nazionale di normalizzazione, la cui osservanza si basa sulla volontarietà; sono infatti identificate come “regole della buona tecnica”.

Pertanto, il rispetto delle stesse non è obbligatorio, e soluzioni alternative e equivalenti sono possibili, posto che siano efficacemente dimostrate.

PRODUTTORE DI IMBALLAGGI

*Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso **Glossario CONAI***

In base all'art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

RACCOLTA DIFFERENZIATA

*Decreto Legislativo 152/06, Articolo 183, Comma 1 Lettera f (3 aprile 2006). Disponibile presso **Camera dei deputati***

È la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.

RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI DA IMBALLAGGIO

*Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3, comma 15 (19 novembre 2008). Disponibile presso **EUR-Lex***

Con il recupero dei rifiuti generati si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

RECUPERO ENERGETICO (TERMOVALORIZZAZIONE)

*CONAI (2020). Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale (Volume 1). Disponibile presso **CONAI***

Secondo quanto disposto dall'art. 218, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio si ha quando tali rifiuti

di imballaggio combustibili vengono utilizzati per produrre energia mediante termovalorizzazione (con o senza altre tipologie di rifiuto) con recupero di calore.

RICICLO/RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI

*Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3, comma 17 (19 novembre 2008). Disponibile presso **EUR-Lex***

Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

RIFIUTO DI IMBALLAGGIO

*Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3, comma 1 (19 novembre 2008). Disponibile presso **EUR-Lex***

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

7 Appendice

7a L'etichettatura ambientale

(Si possono consultare queste informazioni anche sulle Linee guida per l'etichettatura ambientale degli imballaggi)

Le tipologie di etichettatura ambientale possono essere schematizzate in funzione della loro finalità, vale a dire:

- › Identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio: la Decisione 129/97/CE (obbligatoria per tutti gli imballaggi);
- › Indicazioni al consumatore per la raccolta differenziata (obbligatoria per gli imballaggi destinati al canale B2C);
- › Etichettatura ambientale volontaria.

7b Identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio: la Decisione 129/97/CE

La Direttiva 94/62/CE, rivolta a produttori e utilizzatori di imballaggio, che riguarda tutti gli imballaggi immessi al consumo, imponeva agli Stati membri:

- 1) Il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero,
- 2) Il rispetto dei requisiti essenziali,

3) L'identificazione del materiale di imballaggio mediante i codici di identificazione per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio dell'imballaggio, sulla base della **Decisione 129/97/CE**.

L'etichettatura degli imballaggi è rimasta volontaria dal 1997 fino ad oggi, ma il riferimento obbligatorio da considerare per la codifica degli imballaggi era già la **Decisione 129/97/CE**.

Allegato I

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per la plastica

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Polietilentereftalato	PET	1
Polietilene ad alta densità	HDPE	2
Cloruro di polivinile	PVC	3
Polietilene a bassa densità	LDPE	4
Polipropilene	PP	5
Polistirolo	PS	6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Allegato II

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per la carta e il cartone

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
Carta	PAP	22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
		39

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Allegato III

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i metalli

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Allegato IV

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i materiali in legno

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Legno	FOR	50
Sughero	FOR	51
		52
		53
		54
		55
		56
		57
		58
		59

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Allegato V

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i materiali tessili

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cotone	TEX	60
Juta	TEX	61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Allegato VI

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per il vetro

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Vetro incolore	GL	70
Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79

* Utilizzare solo lettere maiuscole

Allegato VII

Sistema di numerazione e abbreviazioni* per i composti

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Carta e cartone + metalli vari		80
Carta e cartone + plastica		81
Carta e cartone + alluminio		82
Carta e cartone + latta		83
Carta e cartone + plastica + alluminio		84
Carta e cartone + plastica + alluminio + latta		85



		86
		87
		88
		89
Plastica + alluminio		90
Plastica + latta		91
Plastica + metalli vari		92
		93
		94
Vetro + plastica		95
Vetro + alluminio		96
Vetro + latta		97
Vetro + metalli vari		98
		99

* Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale dominante (C/.....)

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE (per imballaggi in plastica)

- › **UNI EN ISO 1043-1, Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Polimeri di base e loro caratteristiche speciali**
 Questa norma conferma il sistema di identificazione della Decisione 129/97/CE per gli imballaggi in plastica
- › **UNI EN ISO 11469 Materie Plastiche- Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche**
 Questa norma è applicabile in generale ai prodotti in plastica, al fine di facilitarne il riconoscimento nelle operazioni di recupero a fine vita. L'abbreviazione identificativa del materiale deve essere inglobata tra i due caratteri ">" e "<" e laddove sono presenti più di un polimero si interpone il carattere "+" tra l'abbreviazione oppure il carattere "-" in presenza di additivi e coadiuvanti.

7c Le indicazioni al consumatore per la raccolta differenziata

(Si possono consultare queste informazioni anche sul *Vademecum per un'etichetta volontaria ambientale che guidi il cittadino alla raccolta differenziata degli imballaggi*).

Con l'obiettivo di omogeneizzare e rendere più chiare le informazioni verso il consumatore, CONAI ha redatto nel 2014 il documento "Etichetta per il cittadino – Vademecum per una etichetta volontaria ambientale che guidi il cittadino alla raccolta differenziata degli imballaggi", per guidare le aziende a fornire indicazioni sul corretto conferimento degli imballaggi al consumatore finale. Nonostante non vigesse alcun obbligo normativo a riguardo, in questi anni lo schema proposto da CONAI è stato seguito da molte aziende che hanno ritenuto importante integrare le informazioni ambientali che avessero un riferimento normativo, con altre a supporto per fornire indicazioni concrete sulla gestione del rifiuto di imballaggio.

In origine, il progetto aveva l'obiettivo di individuare le informazioni ambientali minime necessarie da riportare sul packaging per indicare al consumatore come effettuare una corretta raccolta differenziata.

Le informazioni di base rispondono alle domande:

CHE COS'È?

È importante indicare a quale componente si sta facendo riferimento, soprattutto nei casi di packaging multicomponenti per differenziare le informazioni e non creare confusione. È bene inoltre rendere esplicito che il prodotto in questione sia un imballaggio e può quindi essere conferito in raccolta differenziata.

DI CHE MATERIALE È?

La tipologia di materiale è espressa con i codici alfanumerici che fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE. Tali codici possono

non sempre essere chiari ed esplicativi per il consumatore finale, pertanto esplicitare la famiglia di materiale di composizione della componente è importante per fare chiarezza e aiutare il consumatore a riconoscere i materiali di imballaggio.

DOVE VA?

L'indicazione sul tipo di raccolta a cui quell'imballaggio è destinato è l'informazione chiave, volta a far compiere il gesto virtuoso del corretto conferimento al consumatore. È bene considerare che i Comuni adottano modalità di raccolta differenziata differenti, ma che sono sempre riconducibili alla natura dei materiali. Ad ogni modo, vista l'eterogeneità dei sistemi di raccolta esistenti sul territorio nazionale, è sempre bene raccomandare il cittadino di verificare sempre le disposizioni del proprio Comune di appartenenza.

7d Etichettatura ambientale volontaria

CONAI ha redatto le Linee Guida per una etichettatura ambientale volontaria del packaging, che puoi consultare e scaricare al seguente link: <https://www.etichetta-conai.com/documenti/lg-etichettatura-volontaria/>.

